



Gruppo di Azione Locale FUTUR@NIENE

(Approvato con Verbale del CDA del GAL FUTUR@NIENE n. 2 del 29/01/2021)

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 6.4.1 *Diversificazione delle attività agricole* (art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)



INDICE

Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi
Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell'operazione
Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento
Articolo 4 – Soggetti beneficiari
Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese
Articolo 6 – Agevolazioni previste
Articolo 7 – Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi ed Impegni
Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando
Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Articolo 13 – Provvedimenti di concessione
Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici
Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento
Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 20 – Controlli <i>in loco</i>
Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Articolo 22 – Stabilità delle operazioni
Articolo 23 – Controlli <i>ex post</i>
Articolo 24 – Altre disposizioni
Articolo 25 – Disposizioni generali



Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale **GAL FUTUR@NIENE** (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. **G00653** del **25/01/2019**, pubblicata sul BURL n. **11**, Supplemento n. **1** del **05/02/2019**) la **Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole".**

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del presente bando pubblico è il seguente:

- Legge 18 agosto 2015, n. 141 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"
- Decreto attuativo n. 12550 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2018, che ha stabilito i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'agriturismo" e s.m.i.;
- Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale" e s.m.i
- Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 recante "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" art. 16 Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale e successive modifiche"
- Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016, recante "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione Lazio" – Articoli da 16 a 19;
- Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., Capo II - Edificazione in zona agricola – Articoli da 54 a 58;
- Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii, recante "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 luglio 2008, n. 506, avente ad oggetto: "Legge regionale n. 14/2006, art. 14. Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività



agricola ed agrituristica” integrata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 19 dicembre 2017, n. 894

- Regolamento Regionale 1 dicembre 2017, n. 29 avente ad oggetto "Regolamento delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14.
- Legge Regionale del Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell’operazione

La misura ha la finalità di sostenere gli interventi in agricoltura mediante forme di attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli. In tale contesto la misura si pone l’obiettivo di incentivare gli investimenti volti alle attività di diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole. La misura risponde all’esigenza di promuovere, laddove la redditività prettamente agricola sta progressivamente riducendosi, diversificazione e riconversione aziendale, per promuovere uno sviluppo duraturo e a stimolare l’investimento privato, soprattutto nelle aree maggiormente svantaggiate e montane. Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti *priorità* dello sviluppo rurale, ed in particolare:

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P6	P 6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6.a	6.A) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione	X
P2	P 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	2.a	2.A) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire con il presente bando sono:



- qualificare, incrementare la qualità dell'ospitalità e valorizzare l'offerta agrituristica attraverso la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica locale, favorendo la conoscenza dei prodotti di qualità per una educazione all'alimentazione corretta ed una maggiore diffusione della cultura agricola;
- attività turistiche riguardanti l'accoglienza attraverso la creazione e sviluppo dell'ospitalità agrituristica in alloggi e in spazi aziendali, la fornitura di servizi turistici, punti vendita di prodotti tipici;
- creazione di attività produttive attraverso la trasformazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- creazione di attività didattiche/educative;
- creazione di servizi sociali nell'ambito della "agricoltura sociale", quali assistenza all'infanzia e agli anziani, assistenza sanitaria, assistenza alle persone disabili;
- sviluppo di prodotto e attività artigianali;
- fornitura di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dal presente bando è rappresentato da tutto il territorio G.A.L. FUTUR@NIENE che interessa il territorio dei Comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma, Cineto Romano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro e Vivaro Romano.

L'operazione si applica su tutto il territorio del GAL. Nel caso in cui parte dell'azienda ricada fuori area GAL, l'ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale oppure almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio del GAL. In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili o in dotazioni (arredi, macchinari e attrezzature) solo qualora gli stessi siano realizzati o ubicati, nel caso di beni mobili, nel territorio GAL.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Bando i seguenti soggetti:



- *agricoltori attivi*, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune – PAC - e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento);
- *Coadiuvante familiare* a condizione che sia il membro di una famiglia di agricoltore attivo, che lavori in azienda al momento della presentazione della domanda, con l'eccezione dei lavoratori agricoli impegnati nelle attività aziendali;

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

❖ *Tipologie di intervento ammissibili*

Sono previsti interventi per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.

Non sono ammissibili gli interventi finalizzati ad attività multimprenditoriali (art. 3 LR 14/2006 e ss.mm.ii.)

Sono quindi ammissibili le seguenti *tipologie di intervento/sottointervento*:

Intervento A) - Sviluppo di Attività Agrituristiche:

Nell'ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agrituristiche iscritte nell' "*elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo*" (ai sensi dell'ex Articolo 17 della L.R. n.14/2006 e ss. mm. e ii. come modificato, in particolare, con le disposizioni recate dalla L.R. n. 12/2016) e dalla legge regionale n. 1/2020 e come disposto dall'articolo 17 recante "Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo" del Regolamento Regionale n. 29/2017 e, fatta salva la deroga concessa di cui al successivo articolo 7, i seguenti sottointerventi:

- A.1) investimenti per la ricezione e per l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;



- A.2) investimenti per la somministrazione di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, in misura prevalente derivanti da prodotti propri (sono considerati prodotti propri i prodotti aziendali o di produzione aziendale come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera "f" del regolamento regionale n. 29/2017) e, per il prodotto extra aziendale, con preferenza per i prodotti ottenuti da aziende agricole presenti nel territorio del GAL FUTUR@NIENE;
- A.3) investimenti per la degustazione di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino per il ristoro agriturismo e la degustazione organizzata;
- A.4) investimenti per attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi con le limitazioni disposte dall'articolo 6 "servizi integrati e accessori all'attività agrituristica" del regolamento regionale n. n. 29/2017.

Intervento B) Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici regionali certificati e prodotti tipici regionali tradizionali:

Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 recante “norme in materia di diversificazione delle attività agricole” come modificata dall’art. 33 della legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2020 cioè che non rientrano nel calcolo della prevalenza a) le attività di multifunzionalità produttiva che prevedono l’utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali esercitate dall’impresa agricola; b) le attività multifunzionali per le quali siano già stabilite soglie di produzione, al di sotto delle quali è rispettato il rapporto di prevalenza con le attività tradizionali, nell’ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell’attività agricola, svolgono o intendono svolgere “attività multifunzionali”, i seguenti sottointerventi:

- B.1) investimenti per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aziendali, lavorati in azienda in strutture denominate “laboratorio artigianale”, derivanti da prodotti agricoli acquisiti, per almeno più del 50% per tipologia di prodotto, presso l’azienda agricola beneficiaria. Il prodotto agricolo (*in entrata*) oggetto di trasformazione deve sempre essere ricompreso nell’Allegato I al Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), mentre il prodotto trasformato (*in uscita*) non deve essere un prodotto incluso nell’Allegato I al citato Trattato UE;



- B.2) investimenti per attività commerciali di vendita diretta, denominata “bottega rurale”, svolte unicamente in base alla tipologia degli esercizi di vicinato, come disciplinati dalla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, dei prodotti agricoli ottenuti per almeno più del 50% per tipologia di prodotto, presso l’azienda agricola beneficiaria

Intervento C) Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico – riabilitative:

Nell’ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell’attività agricola, svolgono o intendono svolgere “attività multifunzionali”, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento regionale n. 29/2017 "servizi integrati e accessori all'attività agrituristica", i seguenti sotto interventi:

- C.1) investimenti per attività di animazione artistica e culturale, denominata “officina culturale rurale”, “borgo rurale dell'arte”, “centro di educazione alimentare e di conoscenza della cultura enogastronomica locale”, esercitate all'interno di strutture ed edifici rurali, conformemente alle rispettive prescrizioni di settore;

- C.2) investimenti per attività didattiche denominate “fattoria didattica”, “centro rurale di soggiorno studio” esercitate all’interno di strutture ed edifici rurali conformemente alle rispettive prescrizioni di settore;

- C.3) investimenti per attività sociali denominate “ludoteca rurale” e “agri-asilo” nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

- C.4) investimenti per attività sociali di accoglienza e assistenza degli animali nel rispetto della DGR n. 866/2006 “Recepimento Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* del 6 febbraio 2003” esercitate all’interno di strutture ed edifici rurali, conformemente alle rispettive prescrizioni di settore, con una consistenza non superiore ai 50 box;

- C.5) investimenti per attività ricreative di tipo sportivo e culturale denominate "centro sportivo rurale" e "centro ricreativo rurale", aventi ad oggetto in particolare l'equitazione ed equiturismo, cicloturismo, il nolo dei cicli, di natanti, l'organizzazione di attività escursionistiche, di itinerari artistici e naturalistici, la pratica in strutture aziendali di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto ed altri tipi di sport, percorsi vita, pesca sportiva, free-climbing, parchi gioco, punto infanzia, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali, e più in generale



le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti;

- C.6) attività terapeutiche-riabilitative in forma di strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, strutture di terapia assistita con animali, strutture di riabilitazione, strutture di ospitalità ed integrazione sociale purché con una consistenza non superiore a 20 posti letto. La realizzazione di tali strutture è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Intervento D) Fornitura di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli

Nell'ambito del presente intervento è ammissibile, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell'attività agricola, svolgono o intendono svolgere “attività multifunzionali”, il seguente sottointervento:

D.1) Acquisto o leasing di macchine e attrezzature idonee all'erogazione di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

In caso di interventi che prevedono la realizzazione di aree verdi attrezzate, piazzole anche destinate all'agricampeggio, al parcheggio e alla sosta attrezzata di caravan e autocaravan, aree pic-nic, percorsi pedonali, sportivi, ippici e ciclabili, dette aree da destinare all'ospitalità e alla recettività degli utenti, non potranno essere superiori al 10% della SAT aziendale e comunque non potranno superare i 10.000 mq;

❖ Spese ammissibili

Nell'ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per:

A) *Investimenti materiali per la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati e manufatti produttivi aziendali (investimenti strutturali)*

Sono ammesse le spese sostenute per i seguenti investimenti strutturali:

- **interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente per la qualificazione delle attività agrituristiche** con il fine principale della tutela del paesaggio, la **ristrutturazione e l'ammodernamento di beni immobili già esistenti diversi dall'abitazione principale, necessari alle attività extra-agricole** anche attraverso l'uso di materiali per l'edilizia ad elevata prestazione energetica in conformità a quanto sancito dalla Legge Regionale n. 38/99 e ss mm. e ii, di miglioramento, ammodernamento, riconversione di beni immobili



dell'azienda, di **edificazione di nuove costruzioni strettamente funzionali alla tipologia di investimento nei limiti previsti dalla L.R. 38/99**, e di **interventi di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi da destinare esclusivamente a servizi igienici**, o **interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi**, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall'organo competente. (art. 15 L.R. 14/2006) (cfr L. 38/99 e L. 14/2006 art. 15) e art. 7 comma 2 del regolamento regionale n. n. 29/2017

- **ripristino, adeguamento o realizzazione di aree e percorsi aziendali destinati all'ospitalità e alla recettività in spazi aperti** in conformità alle norme di settore vigenti e nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento regionale n. 29/2017;
- **realizzazione di ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all'alloggiamento di animali oggetto dell'attività agrituristiche o a servizio degli ospiti;**

B) *Dotazioni*

Sono ammesse le spese per **l'acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento** programmate ed ammissibili al finanziamento, fermo restando le dotazioni e i servizi minimi per le attività agrituristiche di cui all'allegato 1 al regolamento regionale n. 29/2017.

Può essere ritenuto ammissibile **l'acquisto mediante leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene**; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore; l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi

C) *Spese generali*

Sono ritenute ammissibili le **"spese generali"** (art. 45(2) reg UE n. 1305/2013) **collegate alle spese per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A) e B), nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito**



internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”, come corrette da Det. N. G07300 del 27/06/2016.

Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831/2016 che la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

D) investimenti immateriali

Sono ammissibili le spese per **investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali direttamente connessi all'attività finanziata.**

La somma degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle sopra richiamate lettere C) “*Spese generali*” e D) “*investimenti immateriali*” non può superare il 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui alla sopra citata lettere A) e, B) e comunque, in ogni caso, l'importo relativo alle spese di cui alle medesime lettere A) e B) dovrà essere almeno pari al 80% dell'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto.

❖ Ragionevolezza e congruità delle spese

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, gli impianti elettrici, gli impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “*Tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio*” approvati con la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori;



- per le *opere agricole e forestali* ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 1 della stessa determinazione), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- per le tettoie, fienili, stalle e magazzini ricovero macchine e attrezzature, ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5 della stessa determinazione), aggiornata con determinazione dirigenziale G16495 del 2/12/2019, disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- per le *macchine/attrezzature trainate o portate e per le macchine semoventi*, ai costi di riferimento di cui ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 6 della stessa determinazione), aggiornata con determinazione dirigenziale G16495 del 2/12/2019, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo” - “Valori massimi per macchine e attrezzature”.

Si fa presente che, qualora l'intervento proposto preveda la realizzazione di “manufatti rurali a servizio delle attività agricole” o l'acquisto di macchine e attrezzature inclusi tra quelli presi in conto nella suindicata Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui siano previsti interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente o per altri investimenti strutturali ammissibili nella presente tipologia di operazione e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra, si dovrà predisporre il relativo *computo metrico estimativo*. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzi regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di pertinenza, ai prezzi regionali per le opere agricole e forestali di cui all'allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016.

- Per le verifiche di congruità relative all'acquisto di macchine dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tali optional risultano necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato



lo sconto del 20% rispetto al costo di listino. La descrizione dell'optional e del relativo importo dovrà essere specificata, in sede di rendicontazione, nella fattura di acquisto.

- Nel caso in cui la macchina operatrice o l'attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell'allegato 6 alla suindicata determinazione n. G04375 del 29/04/2016, o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzi di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno *tre preventivi analitici di spesa*, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una *valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale*. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una valutazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Per la congruità delle spese generali si rinvia alle disposizioni recate dal capitolo 5 del documento "spese ammissibili al finanziamento del PSR 2014/2020 del Lazio" allegato alla determinazione dirigenziale n G03831 del 15/04/2016 ed a quanto già specificato nel precedente punto "spese generali" del paragrafo "spese ammissibili".

I preventivi di spesa e le valutazioni tecniche, ivi inclusa la documentazione per la congruità delle spese generali, dovranno essere riportati nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 8 del presente bando pubblico.

Per i soggetti privati, i preventivi da allegare alla domanda di sostegno, devono essere generati attraverso il sistema di Gestione e Consultazione preventivi presenti sull'applicativo SIAN.

❖ **Spese non ammissibili**



Non sono ritenute ammissibili al finanziamento, nell'ambito del presente bando pubblico, le spese per:

- acquisizione di beni immobili, ivi compreso l'acquisto dei terreni;
- opere di manutenzione ordinaria;
- adeguamenti alla normativa vigente in materia di impianti e lavori edili, ecc.;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi di recupero di fabbricati dichiarati in catasto "unità collabenti" (categoria F/2), alla data di pubblicazione del presente bando;
- acquisto di macchine nuove non a norma con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di inquinamento e sicurezza;
- interventi di "mera sostituzione" Per la individuazione degli "investimenti di mera sostituzione" si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020"
- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di roulotte, camper e "case mobili";
- acquisto di mezzi di trasporto salvo quelli permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci e/o persone direttamente connesse all'attività di diversificazione dell'azienda agricola;
- acquisiti di piante annuali e loro messa a dimora ivi comprese le piante ornamentali annuali;
- acquisto di animali;
- IVA;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- interventi per l'irrigazione;
- contributi in natura.

❖ *Decorrenza dell'ammissibilità delle spese*

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, **ad eccezione delle spese generali** (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/2013) di cui alla lettera C) di cui al paragrafo "spese ammissibili", comunque **per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.**



Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del **GAL FUTUR@NIENE** e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori del GAL l'inizio dei lavori.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

- Contributo in conto capitale, da calcolarsi come segue in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento:

❖ Intensità della spesa pubblica e massimali di investimento

L'intensità dell'aiuto è fissata nella **misura massima del 40%** della spesa ammissibile al finanziamento. L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, **elevabile al 60%** per:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e che hanno presentato domanda per l'accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 o alla Misura 6.1.1 del PSR 2014/20, ritenuta ammissibile anche senza aver percepito il premio;
- Investimenti effettuati in zone montane. L'elenco delle zone montane per le quali è applicabile detta maggiorazione è riportato nel § 2 "Zona geografica interessata dal PSL, sottoparagrafo "Superficie territoriale in zona montana", del Piano di Sviluppo Locale del GAL FUTUR@NIENE (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. **G00653** del **25/01/2019**, pubblicata sul BURL n. **11**, Supplemento n. **1** del **05/02/2019**);
- Investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 Reg. n. 1305/2013 ovvero agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica e che hanno aderito alla Misura 11 del Programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla Misura 10 che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto. Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10



e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che hanno in corso impegni agroambientali assunti con l'adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013 del Lazio.

Il sostegno è concesso in regime “*de minimis*” e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il contributo concedibile è dunque compreso **tra il 40 e il 60% della spesa ammissibile**:

✓ **spesa pubblica totale: € 380.000,00.**

Il *range* di investimento, riferito al costo totale ammissibile per ciascun intervento finanziato come precedentemente descritto, è di **minimo € 20.000,00. e di massimo € 120.000,00.**

ARTICOLO 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

❖ *Requisiti e condizioni di ammissibilità*

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati in tutto il territorio del **GAL FUTUR@NIENE**.

E' previsto l'obbligo della presentazione di un piano di sviluppo aziendale di cui all'articolo 8 lettera A del presente bando.

Il sostegno è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard totale espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 nel caso di aziende agricole collocate in area D.

L'attività agricola deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell'investimento.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- possedere un *fascicolo unico aziendale* (DPR n. 503/99) aggiornato;
- essere in possesso di partita IVA in campo agricolo (cod. ATECO 01) ed essere iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato;



- dimostrare la *sostenibilità finanziaria* degli investimenti programmati con la presentazione di un *piano di sviluppo aziendale*. Il requisito si intende soddisfatto se l'indice "*Free Cash Flow to Equity (FCFE)*" (calcolato in automatico dall'applicativo informatico Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN), determina un risultato positivo ovvero un $FCFE_i > 0$ a partire dall'anno in cui si inizia a realizzare il progetto che l'applicativo informatico suddetto misura con l'esito "*migliora*". I dati implementati nel sistema informativo dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziale n. G03871 del 18 aprile 2016 e n. G06624 del 10 giugno 2016, come da ultimo adeguata con la n. G08876 del 23 giugno 2017, disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it, nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative", alle quali si fa esplicito rinvio. Per la compilazione e la valutazione del BPOL si terrà conto, per quanto pertinente, anche delle disposizioni recate per l'attuazione delle misure 4 e 6 del PSR 2014/2020 del Lazio.
- Essere un'azienda agricola con una dimensione economica minima, come risultante dalle *Produzioni Lorde Standard (PLS)* avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard totale espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 nel caso di aziende agricole collocate in area D della classificazione territoriale regionale. Per il calcolo delle Produzioni Lorde Standard dell'azienda agricola si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e dell'allora Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), con alcune integrazioni, approvate con la già richiamata determinazione dirigenziale n. G03871 del 18 aprile 2016 (allegato 2 alla stessa determinazione), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it. Per la determinazione del valore delle PLS sono di applicazione, per la presente tipologia di operazione, le disposizioni recate per l'attuazione delle misure 4 e 6 del PSR 2014/2020 del Lazio.
- Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 6 -



SOTTOMISURA 6.4.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi dell'art. 8 della DGR Lazio 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria;

- essere proprietari o aver titolo a disporre degli immobili ove si intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni, fatte salve le deroghe e le condizioni previste per il subentro da parte di altri soggetti. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario o di altri possessori. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di dotazioni, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.
- dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni (prorogabile, con autorizzazione del G.A.L., di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del GAL FUTUR@NIENE, che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore



del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori programmati. Nei casi di presentazione della S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata, in fase istruttoria e su iniziativa della struttura responsabile delle valutazioni di ammissibilità, da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività. In ogni caso, qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrato, ove previsto, il possesso di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) approvato dall'Autorità competente; oppure, in alternativa, laddove il PUA non sia necessario per la realizzazione dell'investimento programmato, la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato con la quale si attesti che le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A., S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina dell' "edilizia libera".

- per le operazioni (progetti) che prevedono investimenti per la realizzazione/ammodernamento di attività agrituristiche di cui all'Intervento A) "sviluppo di attività agrituristiche" delle tipologie di intervento ammissibili previste dall'articolo 5 del presente pubblico e riconducibili alle attività di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 54 della L.R. n. 38/99 e successive mm. e ii., il richiedente deve dimostrare di essere iscritto nell' "*elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo*", previsto dall' ex Articolo 17 della L.R. n.14/2006 e ss. mm. e ii. come modificato in particolare con le disposizioni recate dalla L.R. n. 12/2016 e come disposto dall'articolo 17 del regolamento regionale n. 29/2017 "*elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo*". Gli operatori agrituristiche già iscritti negli elenchi *provinciali* dei "soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo" dovranno dimostrare l'iscrizione al suddetto elenco regionale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Di contro, nel caso di soggetti richiedenti che risultavano non iscritti nei richiamati albi



provinciali e che si apprestano ad avviare una nuova attività agrituristica, è concessa una deroga per la dimostrazione del presente requisito. In applicazione di tale deroga detti soggetti potranno dimostrare l'iscrizione nell' *"elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo"* dopo la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento per il saldo finale.

- per le operazioni (progetti) che prevedono investimenti relativi a tipologie di intervento da B) a D) delle "Tipologie di intervento ammissibili" di cui all'articolo 5 del presente bando pubblico riconducibili alle *"attività multifunzionali"*, ai fini della dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, i soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, della qualifica di IAP o CD. Il requisito dovrà essere mantenuto per l'intera durata degli impegni ex-post di cui al presente articolo
- avere un punteggio dell'investimento programmato, dopo le valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, almeno pari al punteggio minimo di **30 punti**, da almeno due indicatori diversi, come attribuito in applicazione delle priorità previste nell'ambito dei *criteri di selezione delle domande* di cui all'articolo 10 del presente bando pubblico.

non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio e che non hanno concluso il Piano di Sviluppo Aziendale e presentato la domanda per il pagamento della seconda rata del premio.

❖ **Impegni ed obblighi**

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, richiamate nel successivo articolo 22 del presente bando pubblico.

In particolare, nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora



nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile:

- cessino o rilocalizzino l'attività produttiva al di fuori dell'area del Piano di Sviluppo Locale **GAL FUTUR@NIENE**;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il beneficiario del contributo assume l'impegno:

- di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata almeno pari ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale e comunque per almeno i 7 (sette) anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno. Per tutte le forme di diversificazione dell'attività agricola quest'ultima, ovvero l'attività agricola, deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell'investimento programmato, per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo. Il requisito, nel caso di imprese agrituristiche, è soddisfatto con l'iscrizione all'"*elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo*", mentre per le imprese agricole che svolgono "*attività multifunzionali*" con il possesso ed il mantenimento della qualifica di IAP o CD. In ogni caso, il venire meno della prevalenza dell'attività agricola nell'intero periodo di impegno, come anche la cancellazione dall'"*elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo*" o dagli elenchi regionali dei "*soggetti che svolgono attività multifunzionali*" di cui al comma 6 - articolo 19 della L.R. 12/2016 nonché L.R. n.1/2020, laddove costituiti ed aggiornati, comportano la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite.
- I soggetti beneficiari devono essere in possesso, comunque prima della presentazione della domanda di saldo finale, di ogni permesso, parere, autorizzazione e nulla osta previsto dalla normativa di settore vigente per lo svolgimento delle attività di diversificazione. Tale adempimento sarà previsto, quale prescrizione, nel provvedimento di concessione del contributo.
- I soggetti beneficiari si impegnano a mantenere una dimensione economica minima, come risultante dalle *Produzioni Lorde Standard (PLS)*, come ricavabile dalle produzioni standard totale espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008),



ridotto a 10.000,00 nel caso di aziende agricole collocate in area D della classificazione territoriale regionale.

Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant'altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo Art. 13 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la seguente documentazione:

A. Piano di sviluppo aziendale ed in particolare dovrà provvedere a presentare:

- una **relazione tecnica** che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate, ivi inclusa la documentazione ed i relativi fogli di calcolo per la congruità delle spese generali. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, fatte salve le deroghe concesse per la dimostrazione di tale requisito. La relazione tecnica dovrà riportare una descrizione dettagliata dei contenuti del Business Plan (BPOL) e fornire informazione sui seguenti aspetti:
 - la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard (PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR e delle priorità/focus area della misura;
 - una sintetica indagine di mercato;
 - il programma dettagliato degli investimenti;



- i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
- il cronoprogramma degli interventi;
- il piano finanziario dell'investimento suddiviso per categoria di spesa ovvero per tipologie di intervento/sottointervento;
- l'esatta ubicazione degli interventi programmati sia che si tratti di opere strutturali che delle dotazioni oggetto di richiesta del finanziamento;
- i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione;
- la sussistenza del rapporto di complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica o integrata e complementare all'attività agricola;
- Riferimenti normativi per le operazioni riconducibili agli interventi di cui alla tipologia C);

La relazione tecnica dovrà essere coerente con i dati e le informazioni contenute nel PUA, laddove previsto e, se del caso, semplificata laddove taluni aspetti siano trattati e approfonditi nello stesso PUA.

- il **“Business Plan”** utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN ove riportare i dati economici e finanziari dell'azienda ed in base ai quali calcolare gli indici economici – finanziari per la verifica della sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato. Il business plan dovrà riportare lo specifico codice identificativo della pratica (codice CBP). Il codice CBP è attribuito in automatico dall'applicativo BPOL al momento dell'esecuzione della funzione di “conferma”.

B - Gli Atti progettuali ed il computo metrico estimativo analitico

laddove previsto, delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese;

C - Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri e nulla osta

necessari per la realizzazione dell'operazione ovvero la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale: Permesso di Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), ecc. Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, come già specificato nel punto 7 del precedente articolo 7, essa dovrà essere integrata



entro i **90 giorni** successivi (prorogabile, con autorizzazione del G.A.L., di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del **GAL FUTUR@NIENE**, pena la decadenza dall'aiuto stesso.

In allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentato, pena l'esclusione dai benefici della presente tipologia di operazione in funzione della tipologia degli investimenti programmati, dove previsto, il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) approvato dall'Autorità competente oppure, in alternativa:

- la richiesta firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A.

Nei casi in cui sia prevista la C.I.L.A. o la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune, pena la decadenza. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione.

D - documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di dotazioni e/o attrezzature.

In particolare, la dimostrazione di essere proprietari o aver titolo a disporre degli immobili ove si intendono realizzare gli investimenti a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno per almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario o di altri possessori. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di dotazioni, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni;

E - Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per



dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

F - Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà per regime “De Minimis”.

Regolamento (UE) n. 1407/2013, da redigere utilizzando il modello regionale facsimile allegato al presente bando pubblico (ALLEGATO 1), nel quale si dichiara, tra l'altro, di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime “*de minimis*” per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. (IC13097 Rispetto normativa aiuti in “*de minimis*”)

G. Nel caso di operazioni (progetti) che prevedono investimenti relativi a interventi di cui alle “*tipologie di intervento*” B), C) e D) per lo svolgimento di “**attività multifunzionali**” l'attestazione della qualifica di IAP o CD;

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

i. deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza; ed a seguire, nello specifico:
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto).



- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

ii. bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa. Non è richiesta la presentazione del bilancio per le società costituite dopo il 01.01.2020;

ALTRE DISPOSIZIONI

La Relazione Tecnica, gli elaborati tecnici e progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe concesse e specificate nell'articolato del bando pubblico.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito internet www.galfuturaniene.eu, ovvero **entro le ore 23:59 del 03/04/2021**.

❖ ***Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN***



Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviandone una scansione all'indirizzo PEC dell'area di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con



firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione da integrare di cui all'articolo 8 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Piano aziendale degli investimenti - Business Plan On Line (BPOL) - utilizzando l'applicativo realizzato da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato e confermato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere sottoscritto dal richiedente salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno.

Le modalità di compilazione del Business Plan On Line (BPOL) sono riportate nell'apposito Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA-RRN.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.



In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie

E' attribuita una priorità assoluta agli Imprenditori Agricoli Professionali ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, per la selezione dei progetti proposti, alle domande pervenute ritenute ammissibili, l'assegnazione dei punteggi avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante, dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

Tipologia di priorità	Principi	Codice	Criteri	Punteggi o per criterio	Punteggio massimo per gruppo di criteri	Punteggio massimo per tipologia di priorità
PRIORITA' RELATIVE AI REQUISITI SOGGETTIVI DEL BENEFICIARIO	N.1 Profilo del richiedente	Aa	a) Essere IAP	12	27	27
		Ab	b) essere giovane agricoltore ovvero con età compresa tra i 18 ed i 40 anni.	10		
		Ac	c) comprovata esperienza in produzioni tipiche legate alla tradizione del territorio.	5		
PRIORITA' ECONOMICHE	N.2 Dimensione economica	Ba	a) Dimensione economica fra V e VII classe.	10	10	10
PRIORITA' RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE	N.3 Ricadute occupazionali	Ca	a) due o più unità stabili (da piano di sviluppo aziendale)	15	15	15
		Cb	b) almeno una unità stabile (da piano di sviluppo aziendale)	5		
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	N.4 Caratteristiche del progetto	Ea	a) Recupero patrimonio immobiliare edilizio con finalità di tutela del paesaggio (immobili con valore storico artistico)	8	48	48
		Eb	b) Presenza nel progetto di particolari elementi di risparmio e/o ottimizzazione	8		



			energetica			
		Ec	c) Presenza nel progetto di particolari elementi di ottimizzazione ambientale	8		
		Ed	d) attività e interventi tesi all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati per una durata di almeno 6 mesi	8		
		Ee	e) attività e interventi tesi all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati per una durata inferiore a 6 mesi	4		
		Ef	f) inserimento in una rete specializzata di iniziative sociali	16		
	PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100
	PUNTEGGIO MINIMO: 30 PUNTI (da ottenere sommando almeno n.2 criteri di selezione)					

CASI DI EX-EQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

Priorità relativa ai requisiti soggettivi del beneficiario – N.1 Profilo del richiedente

Criterio 19.2.1 6.4.1.Aa

La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, dimostrano di essere IAP o CD. Per l'attribuzione della priorità dovranno essere presentate, a corredo della domanda di sostegno, le relative attestazioni o qualifiche rilasciate dalle Autorità competenti.

Criterio 19.2.1 6.4.1.Ab

La priorità è attribuita ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano "Giovani agricoltore" ovvero con età anagrafica compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti).

Se il giovane agricoltore di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti presenta domanda di sostegno in qualità di contitolare in società di persone, aderente ad una società di capitale o cooperativa, deve essere in grado di esercitare un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connessi alla gestione, ai benefici, ai rischi finanziari. In particolare:

- In una società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio giovane agricoltore in modo tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di società semplice (s.S.) e di società in nome collettivo (s.N.C), il socio giovane agricoltore dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella società in accomandita semplice (s.A.S.) il socio giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a



queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Le condizioni sovraesposte dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale;

- In una società di capitali, il giovane stesso deve acquisire la qualifica di socio e rivestire un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: amministratore o membro del C.D.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.R.L.) il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella Società per azioni (s.P.A.) il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.D.A. I giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica;

- In una cooperativa, il giovane agricoltore dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. Nella Società in accomandita per azioni, il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, deve valere il principio che le decisioni del socio giovane agricoltore non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

Criterio 19.2.1 6.4.1.Ac

La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano una comprovata esperienza in produzioni tipiche legate alla tradizione del territorio da almeno 2 (due) anni da verificare sul fascicolo aziendale.

Per produzioni tipiche si intendono quelle ottenute a partire da ecotipi locali iscritti al Registro Volontario Regionale istituito con L.R. 15/2000.

Le produzioni tipiche sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arsial.it/arsial/biodiversita/registro-volontario-regionale/>

Priorità Economiche – N.2 Dimensione economica

Criterio 19.2.1 6.4.1. Ba

La priorità è riconosciuta nel caso in cui ricorre la seguente condizione; Impresa agricola con una dimensione economica, calcolata sulla base della PLS al momento della presentazione della domanda, con un reddito compreso tra 15.000 a meno di 100.000 (compresa tra la V e la VII classe).

Priorità relativa all'occupazione – N.3 Ricadute occupazionali

Criterio 19.2.1 6.4.1. Ca

La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano due o più unità stabili, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da rilevare nel piano di sviluppo aziendale.

Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

Criterio 19.2.1 6.4.1. Cb



La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano almeno una unità stabile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da rilevare nel piano di sviluppo aziendale.

Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

Priorità Caratteristiche del progetto – N.4 Caratteristiche del progetto

Criterio 19.2.1 6.4.1. Ea

Il punteggio è attribuito è riconosciuto nel caso in cui l'intervento preveda il recupero del patrimonio immobiliare edilizio esistente edificato prima del 1960, inserito all'interno del perimetro delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico del PTPR Lazio così come individuate negli elaborati "Beni Paesaggistici" – Tavola B;

Criterio 19.2.1 6.4.1. Eb

Il punteggio è attribuito è riconosciuto nel caso in cui l'intervento preveda particolari elementi di risparmio e/o ottimizzazione energetica:

- a) acquisto di attrezzatura di classe energetica a minore impatto ambientale;***
- b) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza termica;***
- c) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica***

Si applica il principio della prevalenza economica (51%) dell'investimento realizzato rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile.

Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

Criterio 19.2.1 6.4.1. Ec

Il punteggio è attribuito è riconosciuto nel caso in cui l'intervento preveda particolari elementi di ottimizzazione ambientale con utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili;

Si applica il principio della prevalenza economica (51%) dell'investimento realizzato rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile.

Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

Criterio 19.2.1 6.4.1. Ed

Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio il soggetto richiedente dovrà dimostrare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, che l'intervento preveda l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati per una durata di almeno 6 (sei) mesi.

Per soggetti svantaggiati si intendono quelli definiti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017:

- a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. aver superato i 50 anni di età;
- e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".



Criterio 19.2.1 6.4.1. Ee

Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio il soggetto richiedente dovrà dimostrare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, che l'intervento preveda l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati per una durata inferiore a 6 (sei) mesi.

Per soggetti svantaggiati si intendono quelli definiti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017:

- a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. aver superato i 50 anni di età;
- e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".

Criterio 19.2.1 6.4.1. Ed

Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio il soggetto richiedente dovrà dimostrare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, che l'intervento sia inserito in una rete specializzata di iniziative sociali.

❖ Modalità di formazione della graduatoria

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del **GAL FUTUR@NIENE**, che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute *“ammissibili e finanziate”*, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno *“non ammissibili”* e di quelle *“ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”*. Per le domande *“non ammissibili”*, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta *“non ammissibile”*.



ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente **Euro 380.000,00** di spesa pubblica.

L'intensità dell'aliquota di sostegno **è pari al 40%**.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno **potrà essere maggiorata di un ulteriore 20%** e, pertanto, essere pari complessivamente al **60%**:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno e, non avere, alla data dell'avvenuto insediamento, un'età superiore ai 40 anni;
- investimenti effettuati in zone montane (l'elenco delle zone montane per le quali è applicabile detta maggiorazione è riportato nel § 2 "Zona geografica interessata dal PSL, sottoparagrafo "Superficie territoriale in zona montana", del Piano di Sviluppo Locale del **GAL FUTUR@NIENE** (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. **G00653** del **25/01/2019**, pubblicata sul BURL n. **11**, Supplemento n. **1** del **05/02/2019**);
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ovvero agli agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del Programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto.

Il sostegno è concesso in regime "*de minimis*" e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Rispetto della spesa totale ammissibile dell'investimento Il *range* di investimento, riferito al costo totale ammissibile per ciascun intervento finanziato come precedentemente descritto è di **minimo € 20.000,00 e di massimo € 120.000,00**.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono



svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Il GAL pubblica, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, sul sito internet www.galfuturaniene.eu l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle spese;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione".

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione e dei relativi investimenti programmati.



Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’Art. 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione; erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L. 241/90 e successive mm. e ii. Il GAL, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il



richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L.241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, il GAL provvederà, comunque entro i quattro mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione. Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti *“ammissibili e ammessi a finanziamento”*, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli *“ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse”* e dei progetti *“non ammissibili”*.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatoria di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'acquisizione, entro i tempi stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari che dimostrino l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Deliberazione del CdA del GAL **FUTUR@NIENE** che sarà pubblicata sul sito www.galfuturaniene.eu, sul sito regionale www.lazioeuropa.it e sull'albo pretorio dei Comuni aderenti al GAL.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione



Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento/sottointervento" nel rispetto della classificazione prevista nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno, sia relativi alla fase realizzativa dell'investimento ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (*ex-post*),
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe



Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i **trenta (30) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune di pertinenza che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:

- **8 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.);
- **18 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono due mesi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro gli **8 mesi** successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

❖ **Disciplina delle Proroghe**

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.



Le richieste di proroga, debitamente motivate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a centottanta (180) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del



Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016, come integrato e/o sostituito dal documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per “*categorie di spesa*” si intendono le “*tipologie di intervento*”, come classificate nell’articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili riportato, tra l’altro, nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL competente riceve dal beneficiario la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità delle domande finanziate dal GAL.

Il GAL competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature. Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento



Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dal GAL, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo Art. 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

❖ **Anticipi**

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018 **fino al 50 % del contributo ammesso.**

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;



I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL e della Regione per quanto di competenza.

❖ **Acconti**

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo **"Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute"**.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

❖ **Saldi**

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente struttura, la **domanda di pagamento del saldo finale**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono le realizzazioni di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del



fine lavori. Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 8 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione oltre i **sessanta (60) giorni** di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.

Il **GAL FUTUR@NIENE**, provvede, entro il termine massimo di **sessanta (60) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

❖ **Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:



- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

❖ **Modalità di pagamento**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

❖ **Conservazione e disponibilità dei documenti**

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.



Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

❖ **Parziale realizzazione dei lavori**

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate *inferiore al 55%* del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'investimento, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.



Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Ai fini dell'erogazione del contributo, ove ricorra il caso si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 159/2011, dalla Legge 161/2017 e s.m.mi. e dal decreto semplificazioni approvato con legge n. 120 del 11 settembre 2020 relativamente alla verifica dell'informativa antimafia.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale **GAL FUTUR@NIENE** verranno pubblicati sul sito internet www.galfuturaniene.eu.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.



Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti *le condizioni* di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle operazioni attivate nell'ambito della strategia, si farà riferimento alla richiamata DGR n 133/2017 "Reg. (CE) n. 1305/2013 e alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G08930 del 02/07/2019.

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.



La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino l'attività oggetto dell'investimento finanziato al di fuori dell'area del PSL **GAL FUTUR@NIENE**;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non



dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Autorità di Gestione competente.

Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo Art. 7 in ordine a impegni ed obblighi in carico al beneficiario a conclusione dell'investimento e dopo il pagamento del saldo finale.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre Disposizioni

❖ Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;



- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

❖ ***Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario***

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

❖ ***Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento***

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

❖ ***Divieto di doppio finanziamento***

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

❖ ***Cessione di aziende***

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.



Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: “Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta”.

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di trenta giorni, all'Autorità di gestione competente l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione competente la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 come integrato e/o sostituito dal documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018;
2. al documento “*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo “Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e “Produzioni Standard” adottato con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
5. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della Det. n. G03871 del 18 aprile 2016” adottato con determinazione n. G06624 del 10 giugno 2016;
6. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Adeguamento e revisione del documento “Note applicative e integrative...” adottato con determinazione n. G08876 del 23 giugno 2017;
7. al documento “*Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016*” adottato con determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;



8. e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal **GAL FUTUR@NIENE** e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal **GAL FUTUR@NIENE** ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il **GAL FUTUR@NIENE**, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).



I dati di contatto sono i seguenti:

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: Piazza 15 Martiri snc – 00020 Madonna della Pace – Agosta (RM);
- telefono: 0774/176003;
- e-mail istituzionale: info@galfuturaniene.eu;
- PEC: galfuturaniene@pec.it;
- sito web: www.galfuturaniene.eu.

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la



limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del **GAL FUTUR@NIENE**, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il **GAL FUTUR@NIENE** si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati



I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del RGPD della GAL, che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il **GAL FUTUR@NIENE** affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il **GAL FUTUR@NIENE** adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.